



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Al

Provincia di Fermo

Settore III°: Ambiente e Trasporti – CED – Polizia Provinciale

c.a. RUP Dott. Roberto Fausti

provincia.fm.ambiente@emarche.it

roberto.fausti@provincia.fm.it

e p.c. Alla

Regione Marche

P.F. Tutela del territorio – Fermo

regione.marche.geniocivile.fm@emarche.it

Alla

Regione Marche

P.F. Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere

regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it

Alla

Commissione Regionale per il Patrimonio

Culturale c/o Segretariato Regionale del MIC per le Marche

sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Risposta al foglio del

28/07/2022

n.

12039

Prot. Sabap del

29/07/2022

n.

8860

Oggetto:

Torre San Patrizio (FM) – Località San Pietro.

NUOVA istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 relativo al progetto di "Variante in corso d'opera al progetto approvato con Det. Dir. N.342 RG – 42 RS del 07/05/2018 della Provincia di Fermo per realizzazione impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto

Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma SIMULTANEA e in modalità SINCRONA A DISTANZA (ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) – Quarta ed ultima riunione del 05/08/2022

Trasmissione parere

Proprietà: SAM srl

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Funz. Arch. Camilla Tassi**

Referente della Tutela Archeologica: **Dott.ssa Federica Grilli**



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH

PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Con riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi, prevista per il 05/08/2022 e relativa all'oggetto, pervenuta il 18/10/2021 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 29/07/2022 al n. 8860, considerata l'impossibilità a partecipare, causa concomitanti ed indifferibili adempimenti d'Ufficio;

Visto il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Esaminata la documentazione progettuale prodotta;

Preso atto che l'intervento proposto si sostanzia sinteticamente nella *realizzazione impianto di trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto*;

Data per verificata dall'Amministrazione competente la legittimità dello stato di fatto, la conformità alla vigente normativa urbanistica e a quanto previsto dal vigente Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.);

Considerato che l'opera non ricade in area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., ma che è stato verificato che l'area, su cui insiste l'opera prevista, è caratterizzata dai resti della chiesa medioevale di San Pietro di proprietà pubblica censita nel catalogo beni culturali della Regione Marche (<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Catalogo-beni-culturali/RicercaCatalogoBeni/ids/78131>);

Visti i precedenti parere espressi da questo Ufficio con note prot. n.22591 del 04/12/2020, n.146 del 07/01/2021, n.2534 del 05/05/2021, n.8939 del 22/04/2021, n. 25883 del 2021, n. 44 del 22/11/2022 e n.2047 del 24/02/2022;

Visto il certificato di Assetto Territoriale del Comune di Torre San Patrizio, prot. 1129 del 24/02/2022;

Esaminata la documentazione allegata alla convocazione e in particolare il documento istruttorio e il quadro prescrittivo;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria stretta competenza, esprime le proprie valutazioni in relazione all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi nel suo complesso.

Per quanto attiene alla Tutela Archeologica:

Visto il precedente parere preventivo di questa Soprintendenza Prot. n. 44 del 22/11/2021, in cui si determinava la necessità di attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, per l'area di impianto, al fine di verificare la presenza nel sottosuolo di strutture e stratigrafie antiche e l'eventuale interferenza con queste delle opere previste in progetto, richiedendo contestualmente la predisposizione di un piano di indagini preventive, relativo all'area di impianto, da trasmettere a questo Ufficio per la necessaria autorizzazione,

vista la nota Prot. n. 2047 del 23/02/2022, con cui questo Ufficio approvava il piano di indagini per la procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico proposto dalla Ditta Committente e realizzato dalla Società Cooperativa Abaco, autorizzando l'esecuzione dei saggi preventivi,

attestato che in ogni occasione di espressione di parere (scritto o verbalizzato) questo Ufficio ha sempre evidenziato che <<un parere definitivo per quanto attiene gli aspetti della tutela archeologica e architettonica sull'opera in oggetto sarà emesso solo a indagini ultimate, dietro la consegna della documentazione arqueo-stratigrafica di rito, completa di rilievi ad adeguata scala recanti la sovrapposizione fra le opere in progetto e le eventuali emergenze archeologiche rinvenute, di cui tener conto nella redazione del progetto esecutivo>>, specificando altresì che la verifica preventiva d'interesse archeologico avrebbe dovuto essere realizzata preventivamente alla conclusione della Conferenza dei servizi,

considerato che non risultano eseguiti da parte della Ditta istante i saggi prescritti e già autorizzati per lo svolgimento del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico, questa Soprintendenza rappresenta che, non essendo stata eseguita da parte dell'Istante la verifica preventiva dell'interesse archeologico, non è in condizione di rilasciare un parere definitivo per quanto riguarda gli aspetti della tutela del patrimonio archeologico; ribadisce inoltre la propria estraneità da eventuali conseguenze (quali la necessità di varianti al progetto) derivanti dall'esecuzione ritardata dei saggi preventivi in fase esecutiva.

Per quanto attiene alla Tutela Architettonica e Paesaggistica:

Visto il precedente parere preventivo prot. n. 44 del 22/11/2021 con cui questo Ufficio, *pur nell'impossibilità di definire nel dettaglio l'entità dei resti della chiesa di San Pietro, lo stato di conservazione e il pregio architettonico, la necessità di conservare il*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH

PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

bene in questione e di valutare pertanto le interferenze richiedeva che lo stesso sia posizionato su tutti gli elaborati di progetto, almeno nell'ingombro di massima, che si evidenzino tutte le interferenze prodotte con le opere previste nel sottosuolo e in elevato e che si propongano soluzioni progettuali compatibili con il mantenimento in sede del bene;

Vista il precedente parere prot. n. 2047 del 23/02/2022 con cui questo Ufficio ribadiva la perdurante impossibilità di definire nel dettaglio l'entità dei resti della chiesa di San Pietro, lo stato di conservazione e il pregio architettonico, prendeva atto della non interferenza diretta delle opere connesse alla realizzazione dell'impianto e del piano delle indagini proposto che garantiscono comunque il mantenimento in sede del bene e la possibilità di verifica dell'estensione dei resti e dello stato di conservazione;

e riteneva necessario che:

- la recinzione e il cancello del passo carrabile siano progettati al fine di garantire la massima permeabilità visiva dalla strada pubblica verso la chiesa e sia posta in opera a carico del proponente apposita pannellistica esplicativa contenente anche le modalità di accesso al bene da concordare con questo Ufficio e che il proponente sarà tenuto a garantire;
- nell'intorno della chiesa per un buffer di 20 m, al netto degli eventuali ulteriori ritrovamenti, il piano di campagna sia lasciato a prato (ad eccezione delle superfici permeabili di progetto) e posto alla quota del piano campagna storico, la strada interna dell'impianto e dell'adiacente piazzale siano realizzati ad una quota uguale o inferiore e con materiali dei colori delle terre, sia prevista una quinta verde tra la chiesa e l'immobile retrostante adibito a officina magazzino tale da nascondere alla vista questo ultimo dalla strada, non siano previsti manufatti in elevato quali recinzioni, muretti, pali di illuminazione;
- rimanga a carico del richiedente la manutenzione costante del verde nella suddetta area e l'illuminazione dei resti connessa all'illuminazione dell'impianto, da concordare con questo Ufficio;

Visto il verbale della riunione del 24/02/2022 in cui:

- La ditta afferma che oltre al progetto del verde già presentato si può prevedere un incremento del verde in relazione alla produzione di CO₂. Valuterà con maggiore attenzione le prescrizioni di base della Soprintendenza e del Comune sull'area della Chiesa per presentare una proposta di sistemazione del sito archeologico presente.
- In accordo con ditta, Soprintendenza e Comune si stabilisce che l'area di rispetto della chiesa si riduce a 15 metri dal perimetro esterno dei resti e fino alla recinzione del deposito bombole biometano, tale area viene esclusa dalla recinzione dell'impianto, formando un L, riferimento tavola ARCH.5a. Si deve garantire il libero accesso dalla strada comunale e si mantengono tutte le altre prescrizioni della Soprintendenza per la sistemazione dell'area, compresi almeno due punti di illuminazione. Per l'accesso alla chiesa si deve prevedere un accesso dedicato per i visitatori separato dall'area manovra e accesso mezzi all'impianto, nello specifico un accesso pedonale in sicurezza con la previsione di un piccolo spiazzo per sosta autovetture. Per quanto riguarda la recinzione dell'area delle bombole deve essere meno impattante possibile, quindi solo rete metallica.

Considerato che non risultano eseguiti da parte della Ditta istante i saggi prescritti e già autorizzati volti anche a verificare l'estensione dei resti della chiesa e degli eventuali edifici adiacenti e il loro stato di conservazione, i differenti piani di campagna storici e le eventuali ulteriori interferenze con le opere previste;

Considerato che alcune delle prescrizioni impartite non trovano dettagliato riscontro nelle tavole presentate, anche in considerazione della scala di rappresentazione;

questa Soprintendenza rappresenta che tutte le suddette prescrizioni (al netto delle modifiche apportate in CDS) devono considerarsi valide; nel caso in cui nel corso della campagna di scavi siano rinvenute murature o altri elementi architettonici di pregio ci si riserva di chiedere ulteriori interventi che garantiscano il mantenimento in sede degli stessi e l'applicazione delle medesime prescrizioni al fine della tutela.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH

PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Giovanni Issini

CT/FG

02/08/2022

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH

PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it.it